

REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2000

recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali. Tale situazione, tenendo conto dell'inchiesta degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di maggio nella parte settentrionale della Comunità, quantitativi per i quali esistono ancora possibilità di smaltimento sul mercato dopo il termine del periodo di intervento. Per porre rimedio a tale situazione, è opportuno offrire la possibilità di acquisto all'intervento di tali cereali fino al 15 agosto 2000.
- (2) Le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità ⁽³⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono all'acquisto dei quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 agosto 2000.
2. Il prezzo da pagare è il prezzo di intervento valido per il mese di maggio 2000.
3. L'organismo di intervento procede agli acquisti a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 824/2000.

Tuttavia, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, l'ultima consegna dei cereali offerti all'intervento è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.